

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6651 del 18/12/2023
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. RIPRO-COOP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CESENA, VIA DEL RIO, N.400 E INCUBATOIO IN COMUNE DI BRISIGHELLA, VIA MORONICO, N.26. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2020/4060 DEL 01/09/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6918 del 18/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2023 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **RIPRO-COOP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CESENA, VIA DEL RIO, N.400 E INCUBATOIO IN COMUNE DI BRISIGHELLA, VIA MORONICO, N.26. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2020/4060 DEL 01/09/2020.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020/4060 del 01/09/2020 a favore della Ditta Ripro-Coop Società Cooperativa Agricola, avente sede legale in Comune di Cesena, Via del Rio, n.400 e attività di incubatoio per la produzione di pulcini per allevamento in Comune di Brisighella, Via Moronico, n.26, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 16/10/2023 - assunta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE con PG 2023/175424 - pratica **SinaDoc n. 36317/2023**, dalla Ditta **Ripro-Coop Soc. Cooperativa Agricola** (C.F./P.IVA 03143570400), avente sede legale in Comune di Cesena, Via del Rio, n.400 e attività di incubatoio in Comune di Brisighella, Via Moronico, n.26, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n.2020/4060 a seguito di un riassetto emissivo, mantenendo invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATO l'art.273-Bis del Dlgs n.152/2006 e smi – Medi impianti di combustione - ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III - in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo al medesimo Ente le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, in particolare art. 8 “Disposizioni in materia di impatto acustico”, commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **36317/2023**, emerge che:

- La Società Ripro-Coop ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 16/10/2023 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020/4060 per l'attività di incubatoio per produzione di pulcini di allevamento;

La modifica sostanziale richiesta prevede:

- la sostituzione dello scrubber presente nella linea di lavorazione pulcini (E9);
- la eliminazione del ciclone installato sulla linea di aspirazione piumini;
- la sostituzione delle due centrali termiche afferenti ai punti di emissione E12 e E13 con due nuove alimentate a metano di potenzialità pari a 0,68 MWt e 1,325 MWt;
- L'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 16/10/2023 (PG 2023/175424) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa (PG.2023/176204);

VISTA la **documentazione integrativa volontaria** presentata dalla Ditta al SUAP e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2023/195880 del 17/11/2023 in merito alla matrice “scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura”;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi

non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPA in data 27/10/2023;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera (PG 2023/179407 del 23/10/2023);
- Parere favorevole dell'Unione della Romagna Faentina per la conformità urbanistico/edilizia (PG. 2023/178322 del 17/10/2023);
- Parere dell'Unione della Romagna Faentina per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PG. 2023/204853 del 01/12/2023);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA per modifica sostanziale, a favore della Ditta Ripro-Coop Società Cooperativa Agricola, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di incubatoio sita in Comune di Brisighella, Via Moronico, n.26, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata con Determina Dirigenziale n. 2020/4060 del 01/09/2020 a favore della Ditta **Ripro-Coop Soc. Cooperativa Agricola** (C.F./P.IVA 03143570400), avente sede legale in Comune di Cesena, Via del Rio, n.400 e attività di incubatoio in Comune di Brisighella, Via Moronico, n.26, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA per modifica sostanziale, sostituisce la precedente di cui alla Determina Dirigenziale n.2020/4060 del 01/09/2020 sopra richiamata;**
3. **DI DARE ATTO** altresì che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi).

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

4.b) Eventuali modifiche dell'attività oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'impatto acustico, si riconfermano le precedenti prescrizioni:

- le sorgenti sonore S1-S2-S5-S6 dovranno funzionare solo in Tempo di riferimento TR diurno (06-22);
- le sorgenti sonore S3 ed S4 in TR notturno dovranno andare al 30% del funzionamento;
- gli automezzi climatizzati ed i mezzi pesanti in genere, dovranno arrivare in stabilimento in TR diurno; il motore dei mezzi dovrà rimanere spento per tutta la durata delle operazioni di carico/scarico. L'eventuale attesa prima del carico/scarico, dovrà essere localizzata lontana dai ricettori;
- il carico/scarico dovrà avvenire mediante carrello elevatore elettrico.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

4.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e a HERA SPA, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza.
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- L'Azienda, che svolge attività di incubatoio per la produzione di pulcini di allevamento, risulta in possesso dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2020/4060 del 01/09/2020; nell'ambito di un riassetto produttivo conseguente agli eventi alluvionali che hanno interessato lo stabilimento, il richiedente ha presentato un'istanza di modifica sostanziale per gli interventi di seguito descritti:
 - sostituzione dell'abbattitore ad umido (scrubber) presente nella linea di lavorazione pulcini (E9);
 - eliminazione del ciclone esistente installato sulla linea di aspirazione piumini;
 - sostituzione delle due centrali termiche esistenti, danneggiate dall'alluvione e afferenti ai punti di emissione denominati rispettivamente E12 ed E13 con due nuove centrali alimentate a gas metano aventi una PTN pari a 0,68 MWt (E12) e 1,325 MWt (E13).
- L'emissione **E9** è asservita alla linea di trasporto dei pulcini a cui corrispondono due punti di captazione; con la modifica proposta si prevede di collegare anche il punto di aspirazione dei residui di guscio precedentemente convogliata al ciclone di cui si dichiara l'eliminazione. Tale emissione risulta dotata di un idoneo sistema di abbattimento ad umido dimensionato secondo i criteri adottati dalla Regione Emilia Romagna;
- Sono previsti ricambi d'aria ambiente (di cui alle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E14, E16, E17, E18, E19), per i quali non vengono indicati limiti di emissione e gruppi elettrogeni di emergenza (E20, E21 a/b).

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E9 – ASPIRAZIONE PIUMINO LINEA TRASFERIMENTO PULCINI – C+ AU – Modifica**

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8/24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12 – CENTRALE TERMICA A METANO – NUOVA

Altezza minima	6
Durata	10 h/g da ottobre a marzo e 4 h/g da aprile a settembre

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E13 – CENTRALE TERMICA A METANO – NUOVA

Altezza minima	6
Durata	10 h/g da ottobre a marzo e 4 h/g da aprile a settembre

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

Prescrizioni :

- 1. Per i punti di emissione indicati con E9 ed E13 devono essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni) . Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente; In particolare dovrà essere determinata anche la portata di emissione delle due nuove caldaie (E12 ed E13).**
2. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
3. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
4. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Polveri PM10 e/o PM2,5 (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico);

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

5. **I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

7. I sistemi **di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

8. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

9. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

10. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
11. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.
12. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
13. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.
14. **Rispetto alle emissioni potenzialmente odorigene**, la Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti gestionali per il contenimento delle eventuali emissioni odorigene che possono derivare dall'attività. In caso di segnalazione o criticità in materia di emissioni odorigene, ARPAE potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potranno essere richiesti all'azienda accorgimenti tecnici e/o gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene, secondo quanto previsto dalle linee guida di ARPAE;
15. Di indicare quale termine ultimo per **la messa a regime dei punti di emissione E9 (modificato) e delle due nuove caldaie (E12, E13) il 31/03/2024**. Entro tale data la ditta è tenuta a comunicare la data di messa in esercizio, con un anticipo di almeno 15 giorni, e la data effettiva di messa a regime, dopodiché dovrà procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
16. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati con E9 ed E13 con la esclusione** delle emissioni afferenti ai ricambi d'aria e ai gruppi elettrogeni di emergenza (E20, E21 a/b) e alla caldaia da 68 kWt. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati) su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. **Sullo stesso registro, la Ditta è tenuta ad annotare:**
 - **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, che devono essere effettuate sul sistema di abbattimento installato sulla emissione E9, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie dello stesso;**
 - **i periodi di funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza;**
 - **le manutenzioni agli impianti termici, con frequenza almeno annuale.**

**SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

Condizioni:

- **Le acque reflue industriali** sono costituite da acque provenienti dal lavaggio degli impianti, delle attrezzature, dei locali e dalle acque di sgocciolamento provenienti dall'area di disinfezione automezzi;
- Tutti i locali di lavorazione, comprese le sale con le celle di incubazione e di schiusa e la piazzola di disinfezione automezzi, hanno caditoie con griglie collegate alla rete di raccolta delle acque nere di processo, nelle quali recapitano anche gli scarichi delle macchine lavatrici delle attrezzature;
- Le operazioni di lavaggio si eseguono utilizzando lance a pressione o macchine lavatrici, prevalentemente con acqua calda, unitamente a prodotti detergenti e disinfettanti;
- Tutte le acque **reflue industriali confluiscono** in una vasca di accumulo in c.a., interrata e chiusa, avente una capacità di **30 mc**, localizzata all'esterno dello stabilimento, la quale funge da equalizzazione e decantazione;
- Con la modifica dell'AUA richiesta, per quanto riguarda la matrice relativa agli scarichi idrici l'unica modifica dichiarata riguarda la sostituzione dell'attuale impianto di abbattimento (scrubber) con un nuovo abbattitore ad umido (scrubber) sulla linea di lavorazione pulcini (punto di emissione E9). Tale modifica comporta una variazione di parte della rete fognaria delle acque reflue industriali e un aumento della portata di acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria pubblica (la ditta ipotizza un ricambio di circa 1 m³/mese delle acque di lavaggio contenute nello scrubber, per uno scarico in fognatura di circa 12 m³/anno) derivanti dal nuovo impianto. Nello specifico dal nuovo scrubber si prevedono due scarichi che confluiranno tramite un'unica condotta ad un nuovo pozzetto che si conetterà a sua volta alla rete fognaria delle acque reflue industriali di stabilimento:
 - uno scarico derivante dal troppo pieno dello scrubber;
 - uno scarico dell'acqua di lavaggio che avverrà periodicamente per gravità tramite apertura di una valvola manuale.
- In condizioni ordinarie l'acqua contenuta nello scrubber viene utilizzata a ciclo chiuso. Pertanto, le acque reflue industriali di stabilimento già autorizzate (costituite da acque provenienti dal lavaggio degli impianti, delle attrezzature, dei locali e dalle acque di sgocciolamento provenienti dall'area di disinfezione automezzi) saranno costituite anche dallo scarico delle acque di lavaggio dell'impianto di abbattimento ad umido presente sulla linea di lavorazione dei pulcini (E9).
- Le **acque reflue industriali**, prima di essere convogliate in pubblica fognatura congiuntamente alle **acque reflue domestiche** nel pozzetto di prelievo individuato nella planimetria allegata con **S7**, sono intercettate nel **pozzetto di ispezione e prelievo** individuato nella planimetria allegata con **S1**.

La planimetria della rete fognaria Elaborato 1 di Ottobre 2023, viene allegata quale parte integrante e sostanziale della presente AUA. La stessa planimetria deve essere tenuta presso l'azienda a disposizione degli organi di vigilanza.

Prescrizioni:

1. Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: lavaggio e sanificazione attrezzature, addolcitore e Scrubber. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente;
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/2006 e smi;
3. E' ammesso un volume di scarico non superiore a: **20.000 mc/anno;90 mc/g e 3.125 l/sec**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio della presente AUA, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico.

4. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **Vasca di equalizzazione da 30 mc**;
 - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
6. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza e **almeno una volta ogni 4 mesi**, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice e/o **in funzione degli esiti analitici sullo scarico**. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
7. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione della Romagna Faentina, a HERA SPA e al Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
9. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
10. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
11. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
12. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
13. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
14. Nel caso in cui dovesse essere necessaria una modifica dell'assetto delle fognature pubbliche a servizio dell'area, la ditta dovrà adeguarsi alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
15. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
16. Sullo scarico delle **acque reflue industriali**, nel pozzetto ufficiale di prelievamento (**S1**) dovrà **essere eseguito, con cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque reflue scaricate che attesti la conformità alla Tabella 3, All. 5 del Dlgs 152/2006 e smi. I rapporti di prova, relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati **con frequenza triennale** all'Unione della Romagna Faentina, a HERA SPA e al Servizio Territoriale ARPAE competente;
17. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione/pulizia agli impianti delle acque, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti in ottemperanza alla normativa vigente;

18. Gli **scarichi dei reflui domestici**, provenienti dai servizi igienici, che recapitano in pubblica fognatura previo passaggio nei pozzetti di ispezione e prelievo individuati nella planimetria allegata, con **S2** ed **S6**, dovranno rispettare le caratteristiche tecniche previste dal vigente Regolamento Comunale di Fognatura;
19. Gli scarichi di **acque meteoriche pulite**, individuati nella planimetria allegata nei punti **S3, S4** ed **S5**, confluiscono in acque superficiali. Tali scarichi **dovranno sempre** essere costituiti da **sole acque meteoriche pulite**. Per **tali scarichi** dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti e/o ristagni nei corpi ricettori al fine di evitare esalazioni moleste e proliferazione di insetti;
20. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.